

Modello A4PG

Modulo adesione Socio Consumer Persona Giuridica

Con la firma del presente modulo di adesione (di seguito, il “Modulo Adesione Socio Consumer” o “Modulo Adesione Consumer”) sottoscritto in:

Luogo e data _____

Il/la Sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ ,

nato/a a _____ (_____), il _____ ,

residente in _____ , n. _____ ,

comune di _____ (_____), CAP _____ ,

identificata/o a mezzo di _____ , n. _____ ,

rilasciato il _____ , da _____ ,

Telefono fisso _____ , e Telefono cellulare _____ ,

e-mail _____ , e P.E.C _____ .

» In qualità di:

legale rappresentante / amministratore / titolare

procuratore di:

Ragione Sociale _____ ,

Codice Fiscale _____ ,

Partita IVA _____ ,

con sede legale in _____ , n. _____ ,

comune di _____ (_____), CAP _____ ,

Telefono fisso _____ , e Telefono cellulare _____ ,

e-mail _____ , e P.E.C. _____ ,

cliente finale di energia elettrica titolare del punto di connessione identificato dal/dai codice/i POD

(di seguito anche l’**Aderente Consumer**)

PREMESSO CHE

- (A) con gli artt. 8, 30 e 31 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 199 e con l'art. 14 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 210, sono state definite modalità e condizioni per la condivisione di energia elettrica, in attuazione degli artt. 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e degli artt. 15 e 16 della direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- (B) con la deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 e il relativo Allegato A, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (nel seguito anche, ARERA), ha adottato il TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso);

- (C) nel TIAD è stato individuato nel mandato il «tipo» contrattuale con il quale i clienti finali e/o produttori, facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinano i rapporti con il soggetto referente che stipulerà il contratto con il GSE ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- (D) con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche, MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 è stata individuata la tariffa incentivante da riconoscere agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo diffuso dell'energia rinnovabile (di seguito anche la “CER”);

- (E) con le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (nel seguito anche, Regole Operative) verificate positivamente dall'ARERA ed approvate con Decreto dal MASE e pubblicate sul proprio sito istituzionale, il GSE ha dettagliato le condizioni e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- (F) in data 10/10/2024 è stata costituita la Società Cooperativa per Azioni denominata "Percerto Società Cooperativa" (di seguito "CER"), per promuovere e diffondere l'energia rinnovabile e la cultura della tutela ambientale e dell'autosufficienza energetica, aggregando persone, imprese e istituzioni affinché possano avviare e ottimizzare l'uso di fonti di energia rinnovabile su basi di prossimità territoriale.
- (G) l'Aderente Consumer intende aderire alla CER di cui sopra per accedere all'autoconsumo diffuso dell'energia rinnovabile e fruire dei Benefici Economici previsti dalla Normativa Applicabile.
- (di seguito congiuntamente anche le "Premesse")

Art. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati al presente Modulo Adesione Socio Consumer costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 1.2 Allegati al presente Modulo Adesione Socio Consumer sono:
- » Modello A0 - Statuto
 - » Modello A1 - Regolamento interno
 - » Modello A2 - Allegato al regolamento interno
 - » Modello A3 - Informativa trattamento dati personali
 - » Modello A5PG - Mandato dei Consumer per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

Art. 2 OGGETTO DELL'ADESIONE

- 2.1 La CER - che con la ricezione del presente Modulo Adesione Consumer riceve la richiesta di adesione dell'Aderente Consumer alla CER PERCERTO per assumere la qualità di socio consumatore (di seguito anche il "Consumer") - provvede al compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, così come al compimento di tutte le attività successive all'eventuale accesso al predetto servizio, come previste nelle disposizioni di riferimento, richiamate in premessa.
- 2.2 In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la CER si obbliga, per le attività di propria competenza, ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della CER sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative, e:
- a. a comunicare al GSE l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della CER, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);
 - b. ad allegare all'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dalla CER ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti stabiliti nelle Regole Operative per la CER;
 - c. a rendere disponibile ogni documento utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, della sussistenza dei requisiti previsti dalle Regole Operative;
 - d. a stipulare con il GSE, in caso di accoglimento dell'istanza, il contratto per il servizio per l'autoconsumo diffuso;
 - e. ad informare i clienti finali e i produttori facenti parte della CER, delle verifiche e dei controlli da parte del GSE;
 - f. a consentire al GSE, nell'ambito delle attività di controllo, l'accesso agli impianti di produzione facenti parte della CER;
 - g. a comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della CER, nonché tutte le modifiche che possano incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti;
 - h. ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per conto dell'Aderente Consumer, con ogni cura di provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE, così come previsto sub Allegato C3);
 - i. a consentire per conto dell'Aderente Consumer, avendone ricevuto pieno consenso, l'acquisizione e l'utilizzo da parte di GSE, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione dell'Aderente Consumer ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
 - j. a dare la disponibilità per conto dell'Aderente Consumer, avendone ricevuto pieno consenso, per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito anche l'"RSE") ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, per conto dell'Aderente Consumer, alla società RSE qualora la CER a cui l'Aderente Consumer appartiene dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne;
 - k. l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (di seguito anche il "SII") gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quartiarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione dell'Aderente Consumer;
 - l. l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti all'Aderente Consumer forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal CER al GSE;

- 2.3 Le attività e gli atti giuridici di cui al presente articolo sono posti in essere dalla CER con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c., così come meglio disciplinato sub Allegato C3).

Art. 3 DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 3.1 L'Aderente Consumer autorizza espressamente e, comunque, si impegna a mettere a disposizione della CER tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi, le relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo dell'Aderente Consumer all'energia elettrica consumata all'interno della CER.
- 3.2 Al fine della corretta adesione alla CER l'Aderente Consumer dichiara e garantisce le seguenti circostanze:
- a. di attribuire alla CER il ruolo di Referente, così come disciplinato sub Allegato C2), per l'espletamento di tale ruolo secondo quanto previsto dal Decreto CER, dalla Delibera ARERA e dalle Regole Operative del GSE;
 - b. di essere un cliente finale per il quale le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
 - c. di essere titolare di uno o più POD, sottesi alla medesima Cabina Primaria della CER per cui si domanda l'adesione;
 - d. di consentire l'accesso alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'energia condivisa ai soggetti facenti parte della CER;
 - e. di consentire alla CER, concedendo ogni potere necessario a tal fine, il trattamento dei propri dati, in particolare in relazione alla loro gestione e trasmissione, così come meglio specificato sub Allegato C3);
 - f. di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità dell'incentivazione per l'autoconsumo collettivo di cui all'articolo 42-bis, comma 7, del Decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
 - g. di consentire l'accesso al GSE e/o a soggetti dallo stesso incaricati alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'energia condivisa dai soggetti facenti parte della CER;
 - h. di consentire alla CER la trasmissione dei propri dati, anche di natura personale, e delle misure relative alla fornitura di energia afferente al POD dell'Aderente Consumer al GSE per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., così come meglio specificato sub Allegato C3);
 - i. di essere disponibile alla partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio delle condotte effettuate dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito anche "RSE"), consentendo nello specifico (i) l'installazione di strumenti di misura dell'energia elettrica prelevata dal punto connessione del Aderente Consumer, l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quartiarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al predetto punto di connessione, (ii) l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti al Aderente Consumer forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal CER al GSE;
 - j. di non essere una Grande Impresa ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. v) del D.lgs 102 del 04 luglio 20214;
 - k. che non ricorrano le seguenti cause di esclusione:
 - I. imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - II. soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 - III. soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - IV. imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
- 3.3 Qualora una delle dichiarazioni da parte dell'Aderente Consumer di cui al precedente Art. 3.3 non corrispondesse al vero, la richiesta di adesione alla CER potrebbe non essere accolta e, in caso del loro venir meno in un momento successivo, anche di solo una di esse, la partecipazione alla CER potrebbe essere esclusa ai sensi del Regolamento Interno della singola CER.
- 3.4 L'Aderente Consumer si impegna ad informare immediatamente la CER di qualsiasi variazione rilevante delle informazioni sopra garantite.
- 3.5 Resta inteso che, qualora la scoperta che le suindicate informazioni non corrispondessero al vero avvenga in un momento successivo all'avvenuta adesione dell'Aderente Consumer o che lo stesso non abbia informato la CER ai sensi del paragrafo precedente, lo stesso sarà obbligato a tenere manlevate e indenni la CER da qualsiasi conseguenza pregiudizievole gravante sulle stesse, anche di natura economica.

Art. 4 RISERVATEZZA

- 4.1 Per tutta la durata dell'adesione alla CER, l'Aderente Consumer si impegna a tenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi tutte le informazioni di natura confidenziale, quali quelle di carattere tecnico e/o commerciale relative alla sua adesione e partecipazione alla CER e si obbliga a non fare alcun uso di tali informazioni se non per l'esecuzione delle attività di propria competenza ai sensi del presente Modulo Adesione Consumer o eventualmente richieste dalla CER.

- 4.2 L'Aderente Consumer si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni.

Art. 5 OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

- 5.1 L'Aderente Consumer è obbligato a trasmettere alla CER e a conservare per tutta la durata dell'incentivo, la documentazione allo stesso riferita indicata negli Allegati 2 e 3 delle Regole Operative del GSE e come di volta in volta successivamente modificata.
- 5.2 Considerato che il GSE ha facoltà di richiedere nuovi e ulteriori documenti rispetto a quelli indicati nel precedente Art. 5.1, l'Aderente Consumer si obbliga a reperire e produrre alla CER l'eventuale ulteriore documentazione richiesta e, in generale, a collaborare attivamente per la corretta esecuzione di qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni e/o documentale.
- 5.3 Resta inteso che in caso di mancato rispetto del presente Articolo da parte dell'Aderente Consumer, quest'ultimo si riconosce obbligato a tenere manlevate e indenni la CER da qualsiasi conseguenza pregiudizievole gravante sulle stesse, anche di natura economica.

Art. 6 REVOCA

- 6.1 L'Aderente Consumer potrà revocare la propria richiesta di adesione alla CER entro il giorno precedente alla sua relativa accettazione da parte del Consiglio di amministrazione. Successivamente potrà recedere dalla CER in conformità allo Statuto ed al Regolamento Interno CER.

Art. 7 COMUNICAZIONI

- 7.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai fini dell'adesione, si considerano validamente effettuate se in forma scritta e consegnate direttamente a mano alla parte interessata o inviate per lettera raccomandata, via PEC, o via e-mail (con prova di avvenuto ricevimento) come segue:

- » per Percerto,
a: **Percerto Società Cooperativa per Azioni**
indirizzo: Via in Arcione, 71 - 00187 Roma (RM)
all'attenzione di: Presidente del Consiglio di Amministrazione
e-mail: info@percerto.it
PEC: percerto@pec.it
- » per Aderente,
a: _____ ,
indirizzo _____ ,
all'attenzione di: _____ ,
e-mail _____ ,
P.E.C.: _____ .

Art. 8 TRATTAMENTO DATI

- 8.1 Il trattamento dei dati personali dell'Aderente Consumer prima e del Consumer poi, verrà effettuato in conformità alla normativa di riferimento, così come regolato sub Allegato C3).

Art. 9 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

- 9.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'adesione alla CER da parte dell'Aderente Consumer o all'interpretazione del presente Modulo Adesione Consumer sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma.
- 9.2 Al presente Modulo Adesione Consumer si applica la legge italiana e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge, di regolamento, nonché le previsioni degli atti di regolazione vigenti.

Luogo e data _____

L'Aderente Consumer

Nome Cognome _____

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. l'Aderente dichiara espressamente che sono state oggetto di specifica trattativa e di aver attentamente letto ed esaminato, e quindi di approvare, specificatamente e separatamente le clausole di cui agli artt.: 2 - Oggetto dell'adesione; 3 - Dichiarazioni e garanzie da parte dell'Aderente; 4 - Riservatezza; 5 - Recesso, risoluzione ed effetti degli stessi; 7 - Trattamento dati personali; 8 - Foro competente e legge applicabile.

Luogo e data _____

L'Aderente Consumer

Nome Cognome _____

Firma _____

Modello A5PG

Mandato dei Consumer per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, tra

Il/la Sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ ,
nato/a a _____ (_____), il _____ ,
legale rappresentante/procuratore/titolare del/della _____ ,
codice fiscale _____ , Partita IVA _____ ,
con sede in _____ n. _____ ,
comune di _____ (_____), CAP _____ .

Dati tecnici

» cliente finale di energia elettrica titolare del/i punto/i di connessione identificato/i dal/i codice/i POD [inserire tutti i codici POD del cliente finale separati da trattino]:

_____ appartenente, nella qualità di cliente finale e produttore, alla configurazione di comunità di energia rinnovabile essendo divenuto membro o socio della **CER Percerto**, Società Cooperativa per Azioni denominata "**Percerto Società Cooperativa**";

di seguito **mandante**

e il

Il/la Sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ ,
nato/a a _____ (_____), il _____ ,
legale rappresentante/procuratore della **Percerto Società Cooperativa per Azioni**, codice fiscale e partita IVA 17806641001 con sede in
Via in Arcione, 71, comune di Roma (RM), CAP 00187

di seguito **Mandatario/Soggetto Referente**

PREMESSO CHE

- (A) con gli artt. 8, 30 e 31 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 199 e con l'art. 14 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 210, sono state definite modalità e condizioni per la condivisione di energia elettrica, in attuazione degli artt. 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e degli artt. 15 e 16 della direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- (B) con la deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 e il relativo Allegato A, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (nel seguito anche, ARERA), ha adottato il TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso);
- (C) nel TIAD è stato individuato nel mandato il «tipo» contrattuale con il quale i clienti finali e/o produttori, facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinano i rapporti con il soggetto referente che stipulerà il contratto con il GSE ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- (D) con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche, MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 è stata individuata la tariffa incentivante da riconoscere agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di comunità di energia rinnovabile, gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza";

- (E) con le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (nel seguito anche, Regole Operative) verificate positivamente dall'ARERA ed approvate con Decreto del MASE e pubblicate sul proprio sito istituzionale, il GSE ha dettagliato le condizioni e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DEL MANDATO

- 1.1 Il mandatario provvede al compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, così come al compimento di tutte le attività successive all'eventuale accesso al predetto servizio, come previste nelle disposizioni di riferimento, richiamate in premessa.

- 1.2 In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mandatario si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative, e:

a. a comunicare al GSE l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della

configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);

- b. ad allegare all'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal mandatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti stabiliti nelle Regole Operative per la configurazione di cui il mandatario è Referente;
- c. a rendere disponibile ogni documento utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, della sussistenza dei requisiti previsti dalle Regole Operative;
- d. a stipulare con il GSE, in caso di accoglimento dell'istanza, il contratto per il servizio per l'autoconsumo diffuso;
- e. ad informare i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione, delle verifiche e dei controlli da parte del GSE;
- f. a consentire al GSE, nell'ambito delle attività di controllo, l'accesso agli impianti di produzione facenti parte della configurazione;
- g. a comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della configurazione, nonché tutte le modifiche che possano incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti;
- h. ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per conto del mandante, con ogni cura di provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE;
- i. a consentire per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, l'acquisizione e l'utilizzo da parte di GSE, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
- j. a dare la disponibilità per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (nel seguito, RSE) ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, per conto del mandante, alla società RSE qualora la configurazione a cui il mandante appartiene dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne:
- » l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quartiarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante;
 - » l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti al mandante forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal mandatario al GSE;
- 1.3 Le attività e gli atti giuridici di cui al presente articolo sono posti in essere dal mandatario con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c.

Art. 2 RESPONSABILITÀ DEL MANDATARIO NEI CONFRONTI DEL GSE E DEGLI ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

- 2.1 Nei confronti del GSE, dell'ARERA e del MASE, il mandatario è responsabile dei ritardi, delle omissioni, delle violazioni, delle elusioni, delle irregolarità e di ogni anomalia, comunque qualificabile, che dovesse essere accertata sia con riferimento alle condizioni previste per l'adesione dei clienti finali/produttori alla configurazione, sia con riferimento ai requisiti previsti per gli impianti di produzione dell'energia elettrica condivisa.
- 2.2 Nel caso in cui il GSE dovesse accertare la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1, eventuali recuperi e/o decurtazioni troveranno applicazione nei confronti del mandatario.
- 2.3 Resta fermo l'eventuale diritto del mandatario di rivalersi nei confronti dei membri della configurazione.

Art. 3 MANCATO RINNOVO E REVOCA DEL MANDATO

- 3.1 Il mandato ha una durata annuale con tacito rinnovo ed è revocabile in qualsiasi momento. In caso di revoca, il mandatario è tenuto ad informare tempestivamente il GSE, indicando anche il nominativo e i riferimenti del nuovo mandatario.
- 3.2 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandatario, l'informazione di cui al comma 1 deve essere comunicata tempestivamente al GSE dal mandante, anche con comunicazione congiunta da parte di tutti i clienti finali/produttori facenti parte della configurazione, ovvero dal nuovo mandatario.

Art. 4 ULTERIORE MANDATO E PROCURA SPECIALE

- 4.1 Il mandante autorizza sin da ora ed irrevocabilmente il mandatario a farsi sostituire quale Soggetto Referente per la configurazione da un soggetto terzo, conferendogli ogni potere necessario ad adempiere alle obbligazioni di cui al presente mandato per il compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, così come al compimento di tutte le attività successive all'eventuale accesso al predetto servizio, come previste nelle disposizioni di riferimento, richiamate in premessa.
- 4.2 Tale ulteriore soggetto sarà individuato, ai sensi della normativa applicabile, tra i soggetti che possono essere nominati dalla configurazione quale Soggetto Referente, in conformità alle indicazioni e alla modulistica predisposta dallo stesso GSE.
- 4.3 Resta inteso che nell'ipotesi di cui al presente articolo il mandatario avrà l'obbligo di monitorare il corretto operato del nuovo Soggetto Referente e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per ricoprire tale ruolo, ferma la facoltà di revocarlo, in qualsiasi momento, a sua insindacabile discrezione e di agire nei suoi confronti a tutela della configurazione.

Art. 5 CLAUSOLA DI RINVIO

- 5.1 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto, trovano applicazione, oltreché le disposizioni del Codice civile, le previsioni normative e regolatorie specifiche della disciplina.

Allegati - Documenti d'identità dei firmatari

Luogo e data _____

Il Mandante

Nome Cognome _____

Firma _____

Il Mandatario

Nome Cognome _____

Firma _____



Modello A0

Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile Percerto

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Comunità Energetica Rinnovabile quale società cooperativa per azioni denominata "PERCERTO -SCpA".

Art. 2 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 SEDE SOCIALE

- 3.1** La cooperativa ha sede nel Comune di Roma.
- 3.2** La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub. 3.1.
- 3.3** Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.
- 3.4** Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 OGGETTO E SCOPO

- 5.1** L'oggetto sociale prevalente della cooperativa per azioni è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera;

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

La cooperativa per azioni è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

La partecipazione dei membri o dei soci alla cooperativa per azioni prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti; è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La Cooperativa non persegue lo scopo di realizzare profitti finanziari. Per raggiungere lo scopo suddetto, la Società cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società cooperativa per azioni ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento

dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti. A tal fine potrà ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021, anche avvalendosi di società esterne:

- Gestire i rapporti con il GSE;
- Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; avendo anche facoltà di avvalersi di un servizio di tesoreria esterna
- Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento, avendo anche facoltà di avvalersi di un servizio di tesoreria esterna.
- provvedere a tutte le operazioni connesse e/o strumentali al riparto dell'energia condivisa, nonché alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE e verso le pubbliche amministrazioni competenti, direttamente o mediante l'affidamento di specifici incarichi a soggetti terzi, professionisti e/o imprese operanti nel settore;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione/o di distribuzione.
- promuovere ogni azione ritenuta necessaria per combattere situazioni di povertà energetica esistenti sul territorio, anche mediante la collaborazione diretta e il finanziamento di progetti sviluppati in collaborazione con Enti di socio-assistenza e associazioni no-profit locali;
- favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

La Società cooperativa per azioni svolge anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, anche avvalendosi di soggetti esterni sia pubblici che privati;
- la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con imprese, enti e istituzioni sia pubblici che privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività della Società cooperativa per azioni, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società cooperativa per azioni;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la partecipazione a bandi pubblici e privati;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

La Società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

In via strumentale e sussidiaria la Società cooperativa potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, ad eccezione dell'intermediazione dei valori mobiliari e delle altre attività regolate dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, successive modifiche ed integrazioni e di tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Società cooperativa può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL34/2020 e dell'art. 16 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari ed i finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.

Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa potrebbe utilizzare anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai soci o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai soci, i fondi di provenienza pubblica dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società cooperativa per azioni di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

5.2 Per ogni configurazione il Consiglio di amministrazione redige il Regolamento sulla capacità di autoconsumo e utilizzo dei benefici, avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 199 del 2021 s.m., al quale i soci ordinari sono tenuti ad aderire. Tale Regolamento è approvato e modificato secondo le modalità previste dal presente articolo.

5.3 Il Regolamento è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a. i ricavi derivanti dall'autoconsumo in sito dall'energia condivisa e dall'energia venduta sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Cooperativa che non siano coperti da altre attività della stessa (ivi inclusi i costi di gestione della Società, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale);

b. l'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi di cui alla precedente lett. a) può essere utilizzata per le altre finalità della Cooperativa;

c. ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo Decreto, deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con la partecipazione diretta o indiretta degli Enti locali coinvolti.

5.4 Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414, la Comunità di Energia Rinnovabile assicura altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci della Cooperativa, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4 del medesimo Decreto.

5.5 La società cooperativa avente scopo mutualistico fra i soci persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di loro filiali, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Più precisamente, la Società cooperativa per azioni avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci ha come oggetto la costituzione, la gestione e lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi degli artt. 31 e 32 del D. Lgs. n. 199 del 2021 s.m. e relative disposizioni di attuazione.

La società cooperativa ha come obiettivo prioritario e prevalente quello di fornire benefici ai propri soci per la riduzione dei costi dell'energia, nonché di garantire vantaggi e benefici ambientali, economici e sociali a favore della Comunità territoriale e delle aree locali in cui opera, attraverso la costituzione, la gestione e lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) e lo svolgimento di tutte le attività ad esse connesse o di supporto, anche di natura economica, nel rispetto dei limiti di legge.

La Cooperativa non persegue lo scopo di lucro. Per raggiungere lo scopo suddetto, la Società cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società cooperativa per azioni ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti. A tal fine potrà ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021, anche avvalendosi di società esterne:

i. Gestire i rapporti con il GSE;

- ii. Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- iii. Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; avendo anche facoltà di avvalersi di un servizio di tesoreria esterna
- iv. Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento, avendo anche facoltà di avvalersi di un servizio di tesoreria esterna.
- v. provvedere a tutte le operazioni connesse e/o strumentali al riparto dell'energia condivisa, nonché alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE e verso le pubbliche amministrazioni competenti, direttamente o mediante l'affidamento di specifici incarichi a soggetti terzi, professionisti e/o imprese operanti nel settore;
- b. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Cooperativa per azioni ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- c. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione/o di distribuzione.
- d. promuovere ogni azione ritenuta necessaria per combattere situazioni di povertà energetica esistenti sul territorio, anche mediante la collaborazione diretta e il finanziamento di progetti sviluppati in collaborazione con Enti di socio-assistenza e associazioni no-profit locali;
- e. favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

La Società cooperativa per azioni svolge anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

5.6 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere, per le società partecipate e consociate, servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti, nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

5.7 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, oppure in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

All'interno della categoria dei soci, che è unitaria, il singolo socio può essere produttore, consumatore, prosumer e concedente.

Sono soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione sottesa ad una cabina di trasformazione primaria denominata in rete mediante "cabina primaria" che sia stata individuata dalla Cer come sede di una configurazione di autoconsumo (CAU). Il punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun socio produttore può altresì prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario, senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore.

Sono soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso ad una Cabina di trasformazione primaria denominata "cabina primaria" che sia stata individuata dalla Cer come sede di una configurazione di autoconsumo (CAU). Tali soci condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica ma non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Sono soci prosumer i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso ad una Cabina di trasformazione primaria denominata "cabina primaria" che sia stata individuata dalla Cer come sede di una configurazione di autoconsumo (CAU). Tali soci, pur condividendo i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, dispongono, su tale punto di prelievo, anche di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili messo a disposizione della CAU e quindi della CER. Sono Soci Concedenti gli enti territoriali o autorità locali, e soggetti privati, proprietari di immobili, che hanno/intendono concedere, il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, nel rispetto della normativa vigente in materia di Comunità Energetiche, la società cooperativa per azioni deve sempre garantire la presenza di almeno due soci rientranti nella definizione di soci produttori e/o soci consumatori, azionisti o membri della C.E.R. e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati un'utenza di consumo e/o un impianto di produzione.

La società cooperativa per azioni ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale). La partecipazione come soci consumatori è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, collegati alle medesime cabine primarie da cui dipende la Comunità.

I soci cooperatori:

- » concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- » partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- » contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- » mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa

6.3 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi, come soci cooperatori, anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

6.4 Non possono, in ogni caso, divenire soci, quanti esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. È, inoltre, fatto divieto, ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 SOCI FINANZIATORI E TOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

7.1 In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

7.2 La cooperativa, inoltre, può emettere anche strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

7.3 Nell'ipotesi in cui sia prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari, l'atto costitutivo, in questa sede, dovrà stabilire i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

Potrà trattarsi sia dei classici strumenti finanziari previsti dalla L. 59/1992, soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa, sia di nuovi strumenti finanziari le cui caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili.

7.4 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

7.5 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

Art. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE

8.1 Possono fare parte della Società: persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Soggetti che desiderano aderire alla società o rendersi acquirenti e/o sottoscrittori di azioni ordinarie e/o speciali o che comunque attribuiscono il diritto di voto in assemblea ordinaria, devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo compilando l'apposito modulo messo a disposizione pubblicamente sul sito della società dichiarando:

se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione; se soggetto diverso da persona fisica:

- a. denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- b. i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c. il numero di azioni che si propone di sottoscrivere.
- d. la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso ad una cabina primaria appartenente all'area di competenza della CER
- e. la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili nell'area di competenza della CER ed inseribile nella CER stessa
- f. la concessione del diritto di superficie sugli immobili in caso di enti territoriali o autorità locali, anche mediante accordi ex art 15 L.241/90;
- g. la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti la coerenza e la compatibilità dell'attività svolta con gli scopi consortili;
- h. di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- i. di condividere gli scopi sociali descritti nel precedente Articolo 3;
- j. di accettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a versare i contributi richiesti dalla società e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente statuto.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

8.2

L'ammissione di nuovi soci sarà subordinata a:

- a. verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti previsti
- b. analisi della situazione di bilanciamento della configurazione di autoconsumo affinché l'ingresso del nuovo socio non pregiudichi o peggiori la resa della configurazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

La procedura di ammissione sarà gestita attraverso un Piattaforma gestionale con le modalità espressamente indicate nel Regolamento interno.

L'acquisizione della qualità di socio comporta, in forza del presente statuto, il conferimento e l'attribuzione alla società, per tutta la durata della medesima, e quindi all'organo amministrativo della società stessa, mandato irrevocabile con rappresentanza, per tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni concernenti l'attività sociale. I soci manterranno i diritti di cliente finale compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Per le obbligazioni assunte dagli organi sociali per conto dei singoli soci, questi ultimi ne rispondono in proprio in via esclusiva. La società potrà determinare in sede di approvazione del regolamento interno le misure preordinate ad assicurare l'effettività della garanzia.

Art. 9 AZIONI

9.1 Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25,00 (venticinque virgola zero zero) euro, né superiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 c.c.

Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

9.2

I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Relativamente ai conferimenti si prevede che:

- » i soci consumatori conferiscono un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima Cabina di trasformazione denominata "cabina primaria" di cui sono titolari.
- » soci produttori conferiscono l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui hanno la titolarità o la disponibilità connesso alla rete di distribuzione sottesa alla cabina di trasformazione primaria della CAU.
- » i soci prosumer conferiscono l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili attraverso un punto di prelievo di energia elettrica (POD) di cui hanno la titolarità o la disponibilità connesso alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria.
- » i Soci Concedenti conferiscono il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 10 CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

- 10.1** Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
- 10.2** Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.
- 10.3** Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
- Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 11 VINCOLI SULLE AZIONI

- 11.1** Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli, se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
- 11.2** Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali, deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata indicando il prezzo di cessione e l'acquirente. L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso, comunque, il termine detto, il socio è libero di vendere, e l'acquirente, che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio, deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

Art. 12 RECESSO

- 12.1** I soci possono recedere in qualsiasi momento, il regolamento definirà tempi minimi di recesso in funzione della potenza degli impianti, al di sopra dei quali nulla è dovuto alla Cooperativa PERCERTO.
- Nel caso il recesso avvenga in un periodo inferiore ai tempi minimi sarà prevista la corresponsione di un importo equo e proporzionato che sarà meglio disciplinato nel regolamento
- 12.2** Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - la trasformazione della società;
 - il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - la revoca dello stato di liquidazione;
 - la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- 12.3** La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con raccomandata, alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
- 12.4** Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto di lavoro, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13 ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 13.1** L'esclusione del socio può aver luogo:
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
 - nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
 - nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;
- 13.2** L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.
- 13.3** Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
- 13.4** Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14 MORTE DEL SOCIO

- 14.1** In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 seguente.

Art. 15 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

- 15.1** Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio (25).
- 15.2** Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
- 15.3** Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

- 16.1** Il socio che cessa di far parte della società risponde, verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
- Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).
- Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 PATRIMONIO SOCIALE

- 17.1** Il patrimonio della società è costituito:
- dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori;
 - dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
 - dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
 - da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
- Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 18 CAPITALE SOCIALE

- 18.1** Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00).
- L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
- 18.2** La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 ss. c.c.
- In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea, su proposta motivata degli amministratori.
- 18.3** Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
- 18.4** Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.
- 18.5** Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo, il Collegio Sindacale, deve, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
- Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria, che approva il bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
- 18.6** Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale di cui al punto 18.5, questo viene completamente eroso, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

Art. 19 RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE

- 19.1** Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 5% (cinque per cento) degli utili netti annuali.
- 19.2** Una quota degli utili netti annuali deve essere destinata nella misura minima del 20% (venti per cento) a riserva ordinaria, mentre il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 5 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

Art. 20 DIVIETI

- È fatto divieto alla cooperativa di:
- » distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - » remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

» distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione ai soci in forma di:

» di pagamento di costi sostenuti dai soci per attività inerenti lo scopo sociale purché autorizzate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione

» di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla società cooperativa per azioni o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 119/2021. Le modalità per la distribuzione dei benefici sono stabilite nel Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci interno, che rimarrà valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 21 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 21.1** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 di cembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.
- 21.2** Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- 21.3** In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati, ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.
- 21.4** L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
- » integrazioni dei compensi;
- » aumento gratuito del capitale sociale;
- » distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 22 ASSEMBLEA

- 22.1** Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Roma.
- 22.2** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.
- 22.3** L'assemblea ordinaria:
- » approva il bilancio;
- » nomina e revoca gli amministratori; nomina i Sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- » determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- » delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- » delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- » approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.
- 22.4** L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
- 22.5** L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione oppure da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che, però, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

- 22.6** In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
- 22.7** Gli amministratori devono convocare, senza ritardo, l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
- La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 22.8** L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci (oppure altra percentuale) e delibera a maggioranza assoluta.
- In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.
- 22.9** L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci (oppure altra percentuale).
- In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci (oppure altra percentuale).
- 22.10** Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
- Nel caso di emissione di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea, dovrà essere prevista la seguente previsione:
- I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare del loro apporto.
- In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari, non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti oppure rappresentati in ciascuna assemblea generale.
- Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.
- 22.11** I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.
- La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
- La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
- 22.12** L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.
- I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.
- Le votazioni avranno luogo per alzata di mano.
- L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, mediante videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni. Le modalità di svolgimento dell'assemblea devono essere compatibili con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 20 ORGANO AMMINISTRATIVO

- 23.1** La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti, individuando anche il Presidente e il Vicepresidente tra i consiglieri.
- I Componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche non soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:
- » attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

» funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il già menzionato settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

» attività professionali o imprenditoriali attinente al settore di attività della Società.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare il Presidente o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del Presidente o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza, il Presidente può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.

Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante mail/lettera raccomandata o a mezzo posta certificata, sottoscritta da almeno il 30% dei consiglieri, contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il Consiglio di Amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante mail/raccomandata o Posta certificata.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera o mail da spedire mediante raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno due giorni. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero vice Presidente, segretario o in sua assenza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo.

Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario.

Art. 24 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente, designato ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.

Il Presidente è il Responsabile per la ripartizione della tariffa premio sull'energia autoconsumata (con facoltà di delega a terzi anche esterni alla società)

In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, viene sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

In sede di prima applicazione, il Presidente, il Vice Presidente sono nominati nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi del punto 26.4, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:

- » eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- » operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
- » approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- » deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
- » deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- » proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;
- » predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;
- » istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- » prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- » avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;
- » deliberare sulle liti attive e passive.

Redigere il regolamento interno e le politiche di distribuzione degli incentivi

Siglare accordi con fornitori per la delega di attività inerenti all'esercizio delle attività operative

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito uno o più comitati esecutivi e/o consultivi del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il Consiglio può istituire un comitato tecnico scientifico e nominarne / revocare i membri.

Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Compensi degli Amministratori

Il mandato conferito al Presidente ed ai Consiglieri si intende a titolo oneroso.

Il compenso spettante al Presidente ed ai Consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, nell'ambito dell'approvazione del budget d'esercizio.

Il Consiglio d'Amministrazione, nei limiti di legge, può conferire incarichi speciali a singoli Consiglieri, assegnando una speciale remunerazione. Gli Amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti di quanto previsto dal regolamento.

Art. 25 COLLEGIO SINDACALE

25.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

25.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

25.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il Collegio Sindacale, in deroga a quanto previsto al punto 25.2, è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

25.4 Ai fini della nomina del Collegio Sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 26 CONTROLLO CONTABILE

26.1 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale oppure faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

26.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 27 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti casi:

- » impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- » impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- » per volontà dei soci;

Nel caso in cui si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia, mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione, presso l'ufficio del registro delle imprese competente.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

Art. 28 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato e dei dividendi maturati, vige l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/1992.

Art. 29 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco o revisore (se nominati), oppure nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali dei Conti di Roma, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale.

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

29.1 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

29.2 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO ESPOSITO GIOVANNI

F.TO LUCIANA FIUMARA NOTAIO

Modello A1

Regolamento Interno della Comunità Energetica Rinnovabile Percerto

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento, i diritti e i doveri dei membri della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) "PerCerTO" in coerenza con lo Statuto della società e con la normativa vigente, in particolare il Decreto Legislativo 199/2021 e le delibere ARERA.

Art. 2 ADESIONE E CATEGORIE DI SOCI

- a) **Requisiti di Adesione:** Possono aderire alla CER persone fisiche, PMI, enti pubblici non economici, enti territoriali, amministrazioni locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, soggetti del terzo settore e di protezione ambientale situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER, come previsto dallo Statuto (Art. 8 dello Statuto).
- b) **Categorie dei Soci.** I soci si suddividono in:
- » Soci Fondatori
 - » Soci Produttori
 - » Soci Consumatori
 - » Soci Prosumer
 - » Soci Concedenti

Art. 3 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- a) **Diritti:**
- » Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.
 - » Partecipare all'Assemblea dei soci.
 - » Mantenere i diritti come clienti finali, incluso il diritto di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.
 - » Ricevere i benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica, come definito nel presente Regolamento e nello Statuto (Art. 9 dello Statuto).
 - » I soci mantengono il diritto di scegliere il proprio fornitore di energia e di recedere dalla cooperativa, come definito nell'allegato A (parte integrante del presente regolamento).
- b) **Doveri:**
- » Rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.
 - » È vietato aderire contemporaneamente ad altre cooperative con scopi concorrenti senza specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (Art. 7 dello Statuto).
 - » Pagare i contributi annuali eventualmente deliberati.
 - » Collaborano per il raggiungimento degli obiettivi mutualistici e per promuovere progetti sociali ed energetici (Art. 5 dello Statuto).
 - » Conformarsi ai principi di correttezza reciproca nelle attività della CER (Art. 10 dello Statuto).

Art. 4 GESTIONE E CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

- a) **Definizione di Energia Condivisa:** L'energia condivisa all'interno della CER è definita come la quantità di energia elettrica prodotta e consumata simultaneamente all'interno della comunità, ovvero quella autoconsumata direttamente dai membri durante il periodo di produzione.
- b) **Monitoraggio e Rendicontazione:**
- » La CER provvede al monitoraggio della produzione e del consumo di energia tramite un sistema di rilevamento in tempo reale.
 - » I dati rilevati vengono trasmessi periodicamente al GSE e rendicontati ai soci, fornendo un report dettagliato sui benefici economici derivanti dalla condivisione.
- c) **Monitoraggio e Rendicontazione:**
- » Produzione: L'energia elettrica prodotta dagli impianti collegati alla rete viene misurata in tempo reale tramite contatori.
 - » Consumo: Il consumo di energia elettrica da parte dei membri della CER è anch'esso rilevato in tempo reale tramite contatori installati presso ciascun punto di prelievo (POD).
 - » Sincronizzazione Temporale: L'energia condivisa viene determinata confrontando i profili orari di produzione e consumo. Solo l'energia prodotta e consumata nello stesso intervallo temporale (es. fasce orarie di 15 minuti) viene considerata come energia condivisa.
 - » Determinazione degli Incentivi: Il GSE calcola l'incentivo sulla base dell'energia elettrica effettivamente condivisa tra i membri della CER. Gli incentivi sono accreditati alla CER che successivamente provvede alla ripartizione tra i soci.

Art. 5 RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

- a) **Modalità di Ripartizione:** Le modalità di ripartizione delle tariffe incentivanti devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con una delibera specifica. La ripartizione

avviene proporzionalmente alla potenza nominale degli impianti e alla partecipazione alla condivisione dell'energia.

b) Percentuali di Ripartizione:

- » **Soci Produttori e Prosumer:** Ricevono una quota proporzionale all'energia immessa negli impianti conferiti, Come definito nell'allegato A (parte integrante del presente regolamento).
- » **Soci Consumatori:** Ricevono una quota proporzionale in base alla loro partecipazione nel consumo in condivisione dell'energia. Come definito nell'Allegato A2 (parte integrante del presente regolamento).
- » **Soci Concedenti:** La quota delle tariffe incentivanti è calcolata in base alla superficie concessa per la realizzazione degli impianti di produzione.

c) Deduzione dei Costi:

- » Le quote saranno deliberate al netto del residuo dell'incentivo rimanente a seguito della deduzione delle quote derivate da:
 - » Costi Amministrativi
 - » Manutenzione e Operatività
 - » Consulenze e Servizi Esterni
 - » Progetti di Sviluppo Sociale

Art. 6 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Bilancio:** Il bilancio viene approvato annualmente dall'Assemblea dei soci, in conformità con le normative vigenti e lo Statuto (Art. 21).
- b) **Distribuzione dei Benefici:** È vietata la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori. I benefici economici derivanti dalla gestione devono essere destinati alla copertura dei costi della CER e agli investimenti sociali, come previsto dallo Statuto (Art. 20)
- c) **Contributi Annuali:** I contributi annuali sono determinati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione e devono essere versati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 7 ASSEMBLEE E ORGANI DELLA SOCIETÀ

- a) **Convocazione delle Assemblee:** L'Assemblea dei soci viene convocata secondo le modalità previste dallo Statuto, garantendo la partecipazione attiva di tutti i soci (Art. 22 dello Statuto).
- b) **Quorum e Deliberazioni:** Le deliberazioni sono valide se rispettano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto. Le votazioni si svolgono in modo palese e ogni socio può delegare un rappresentante secondo le regole stabilite (Art. 22 dello Statuto).

Art. 8 TRASPARENZA E REPORTING

- a) **Monitoraggio Continuo:** La CER si impegna a utilizzare un sistema di monitoraggio continuo per garantire la trasparenza nella produzione e nel consumo di energia.
- b) **Reporting al GSE:** Tutte le informazioni relative alla produzione, al consumo e alla quota di energia condivisa vengono registrate e trasmesse al GSE per il calcolo degli incentivi. I soci riceveranno report periodici contenenti questi dati.

Art. 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale indicato nello Statuto (Art. 29 dello Statuto).

Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con le modalità previste dallo Statuto (Art. 30 dello Statuto).

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto e alle normative vigenti in materia.

NOTE FINALI

Il presente regolamento è conforme alle normative vigenti e allo Statuto della CER "PERCERTO". Eventuali modifiche future devono essere approvate in conformità con le procedure statutarie.

Modello A2

ALLEGATO al Regolamento Interno della Comunità Energetica Rinnovabile Percerto

Art. 1 FINALITÀ DELL'ALLEGATO

Il presente Allegato A2 disciplina i criteri generali per la ripartizione dei contributi di valorizzazione e incentivazione ricevuti dalla CER per effetto dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile condivisa da parte di ciascuno dei Soci della Configurazione di Autoconsumo (CAU). Regola altresì i costi di entrata e uscita per i soci produttori.

Eventuali criteri specifici di distribuzione degli incentivi tra i Soci titolari nell'ambito di singole Configurazioni di Autoconsumo saranno individuati in documenti integrativi al presente Allegato. Tali criteri specifici saranno applicati in deroga al presente criterio generale. Ai fini del presente Allegato sono valide tutte le definizioni previste dal Regolamento.

Art. 2 CRITERI GENERALI DI DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI

La ridistribuzione dei benefici economici da parte della CER alle CAU avverrà in proporzione al contributo che ogni CAU ha generato al montante complessivo degli incentivi ricevuti dalla CER.

In particolare, detratti i costi di conduzione della CER, la distribuzione dei benefici economici relativi all'energia condivisa avverrà sulla base dei seguenti principi:

- a) **Gestione CER**, per i costi generali di conduzione e gestione della CER si stima un costo pari al 30% del totale degli incentivi maturati.
- b) **Produttori, di cui all'art. 1, lett. a), del Regolamento**: i benefici economici, saranno suddivisi proporzionalmente all'energia condivisa in produzione su base oraria dagli impianti messi a disposizione soggetti ad incentivo, tenendo conto dei vincoli imposti dagli obblighi normativi. La percentuale destinata all'insieme dei produttori è fissata al 35% del totale degli incentivi maturati.
- c) **Consumatori di cui all'art. 1, lett. b) del Regolamento**: i benefici economici saranno suddivisi proporzionalmente all'energia condivisa in utilizzo che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della CER, consumata su base oraria da ciascun POD. La percentuale destinata all'insieme dei consumatori è fissata al 17,5 % del totale degli incentivi maturati.
- d) **Produttori terzi di cui all'art. 10 del Regolamento**: non è prevista la redistribuzione dei benefici economici, ma un ristoro sotto forma di canone variabile che sarà oggetto di separati accordi e che terrà conto dei criteri indicati all'art. 10 del Regolamento.
- e) **Progetti Futuri e miglioramenti**: di cui all'art. 1, ai progetti futuri (come potrebbero essere progetti sociali) e miglioramenti della CER è destinata la **percentuale del 17,5 % del totale degli incentivi maturati**.

Qualora la condivisione superi il 55% [o il 45% in caso di contributi ottenuti], dovrà essere calcolata la differenza tra quanto distribuito ai Membri diversi dalle imprese ai sensi delle precedenti lettere (a - b), e la quota parte delle Tariffe Incentivanti generate dall'energia condivisa in eccesso rispetto al 55% o il 45%.

Nel caso in cui tale differenza sia positiva, tutta la parte eccedente sarà destinata ad accrescere il patrimonio di dotazione della CER o a fini sociali.

Art. 3 COSTI DI INGRESSO, USCITA E FINANZIAMENTO PNRR PER I SOCI PRODUTTORI

Ai Consumatori di cui all'art. 2, lett. b) del Regolamento, che richiedono di aderire alla CER non è richiesto alcun costo.

Fino al 30/04/2025 ai Produttori, di cui all'art. 2, lett. b) del Regolamento, che richiedono di aderire alla CER non è richiesta alcuna fee d'ingresso mentre per coloro che richiedessero l'uscita saranno soggetti alle seguenti modalità e costi.

a) Condizioni di uscita dalla CER per i soci produttori.

Le condizioni per uscire dalla CER sono condizionate da un buon bilanciamento delle configurazioni che tenga conto dell'apporto della produzione di energia all'interno della CER. A tal proposito si richiede un tempo congruo per l'eventuale sostituzione di un impianto di produzione che chiede di uscire dalla configurazione.

I tempi massimi necessari sono:

- » fino a 6 mesi per impianti fino a 400 kW
- » fino a 12 mesi per impianti fino a 1 MW

Nel caso il produttore voglia uscire accorciando il preavviso verranno calcolati i seguenti importi da applicare come penali:

- » € 350,00 per ogni mese di mancato preavviso per impianti fino a 20 kW
- » € 1.000,00 per ogni mese di mancato preavviso per impianti fino a 200 kW
- » € 2.000,00 per ogni mese di mancato preavviso per impianti fino a 400 kW
- » € 4.000,00 per ogni mese di mancato preavviso per impianti fino a 1 MW

b) Impianti con condizioni agevolate

I Soci produttori che beneficiano, grazie alla partecipazione alla CER, di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti saranno soggetti ad un costo pari al 5% del contributo a fondo perduto stesso e dovranno essere liquidati in un'unica soluzione a 60gg dall'accettazione.

Art. 4 MODIFICHE

Il presente Allegato è approvato e modificato dal Consiglio di Amministrazione della CER. Le modificazioni al presente Allegato avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione per ratifica da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento.

Art. 5 NORME DI RINVIO E DI COORDINAMENTO

Il presente Allegato è integrato, per quanto non espressamente previsto, dalla disciplina prevista dal Regolamento. In presenza di disposizioni contrastanti o incompatibili prevale quanto stabilito nel Regolamento.

Modello A3

Informativa trattamento dati personali

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche il "Codice") e, congiuntamente con il GDPR, anche la "Normativa Applicabile") dei dati personali raccolte presso il soggetto (di seguito anche l'"Interessato") che voglia entrare a far parte della Società Cooperativa PERCERTO.

- 01. Titolare del trattamento:** ai sensi dell'art. 4 GDPR, titolare del trattamento è la Società Cooperativa PERCERTO (di seguito anche "PERCERTO"), con sede legale in Via in Arcione, 71 00187 Roma (RM), Partita Iva 17806641001 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese RM-1742792, e-mail info@percerto.it P.E.C. percerto@pec.it, contattabile agli indirizzi indicati nel presente punto 1 (di seguito anche il "Titolare").
- 02. Modalità di trattamento:** il trattamento dei dati dell'Interessato sarà svolto dal Titolare sia in forma analogica, con strumenti e/o supporti cartacei, sia in modalità digitale, a mezzo di strumenti informatici e/o telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza ed in funzione delle finalità di trattamento di seguito esplicitate. Il trattamento sarà inoltre svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
- 03. Finalità del trattamento:** il trattamento dei dati dell'Interessato sarà limitato esclusivamente alle seguenti finalità:
 - i. **Finalità Generali:** i dati personali forniti dall'Interessato sono volti all'iscrizione quale membro di PERCERTO, alla partecipazione alle sue attività, per l'invio di risposte alle eventuali richieste effettuate dall'Interessato e per la eventuale trasmissione di materiale informativo allo stesso;
 - ii. **Finalità di Legge:** i dati personali forniti dall'Interessato sono volti ad effettuare i necessari adempimenti previsti per obblighi di legge, oppure da parte di un'Autorità, un regolamento o dalla normativa europea;
 - iii. **Finalità di Marketing diretto:** i dati personali dell'Interessato - escluse categorie particolari di dati ex artt. 9 e 10 GDPR - potrebbero essere utilizzati, solo ed esclusivamente previo suo libero, facoltativo, apposito ed esplicito consenso revocabile in qualsiasi momento, anche per l'invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie tramite e-mail, telefono, sms e similari. Dopo aver espresso il consenso, è comunque diritto dell'Interessato opporsi, in qualunque momento e senza spese, al trattamento per la presente finalità;
 - iv. **Finalità di Profilazione:** i dati personali dell'Interessato - escluse categorie particolari di dati ex artt. 9 e 10 GDPR - potrebbero essere utilizzati, solo ed esclusivamente previo suo libero, facoltativo, apposito ed esplicito consenso revocabile in qualsiasi momento, anche per individuare e definire i gusti, le preferenze, le abitudini, i bisogni e le scelte dell'Interessato stesso. Dopo aver espresso il consenso, è comunque diritto dell'Interessato opporsi, in qualunque momento e senza spese, al trattamento per la presente finalità;
 - v. **Finalità di Archiviazione:** i dati personali forniti dall'Interessato sono volti alla creazione di una banca dati interna del titolare a fini storici e statistici; (di seguito, congiuntamente le "Finalità di Trattamento")
- 04. Base giuridica del Trattamento:** per le Finalità Generali di cui al punto (i) il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione delle richieste dell'Interessato e per l'invio di eventuali risposte, le basi giuridiche del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. a) e c), GDPR sono il consenso e l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato. Il mancato conferimento dei dati personali in relazione a tale finalità comporta infatti per il Titolare l'impossibilità di costituire e dar seguito alle richieste dell'Interessato.

Per le Finalità di Legge di cui al punto (ii) il conferimento dei dati personali è necessario

e le basi giuridiche del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lett. a) e c), GDPR sono il consenso e l'esecuzione di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Il mancato conferimento dei dati personali in relazione a tale finalità comporta infatti per il Titolare l'impossibilità di costituire e dar seguito al rapporto da instaurare.

Per la Finalità di marketing Diretto di cui al punto (iii) il conferimento dei dati personali è facoltativo e la base giuridica del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lett. a), GDPR è il consenso dell'interessato, che dovrà essere espressamente concesso e potrà, in qualsiasi momento, essere revocato.

Per la Finalità di Profilazione di cui al punto (iv) il conferimento dei dati personali è facoltativo e la base giuridica del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lett. a), GDPR è il consenso dell'interessato, che dovrà essere espressamente concesso e potrà, in qualsiasi momento, essere revocato.

Per le Finalità di Archiviazione di cui al punto (v) il conferimento dei dati personali è facoltativo e le basi giuridiche del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lett. a) e f), GDPR sono il consenso dell'interessato e il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare.

L'eventuale rifiuto di fornire dati personali per i quali non sia previsto un obbligo di conferimento, ma strettamente funzionali all'espletamento, non comporterà in linea di principio alcuna conseguenza in relazione alle Finalità Generali e le Finalità di Legge, ad eventuali richieste dell'Interessato o rapporti in corso, salva l'eventuale impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse alle ulteriori finalità di trattamento o l'impossibilità di instaurare nuovi rapporti.

- 05. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:** il trattamento dei dati dell'Interessato potrebbe essere effettuato adottando un processo decisionale automatizzato, compresi meccanismi di profilazione, ma per tale attività dovrà essere espressamente richiesto il consenso dell'Interessato.
 - 06. Periodo di conservazione dei dati:** i dati personali dell'Interessato saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle Finalità di Trattamento per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge. In particolare, in relazione alla Finalità di Archiviazione si indica che il trattamento non sarà limitato ma che il titolare potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato.
 - 07. Ambito di comunicazione e diffusione:** i dati personali dell'Interessato potranno essere diffusi con i dipendenti e/o collaboratori del Titolare, restando inteso che anche tali soggetti effettueranno il trattamento dei dati dell'Interessato esclusivamente per le Finalità di Trattamento indicate e nel rispetto della Normativa Applicabile.
- I dati personali dell'Interessato raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o a soggetti privati, per l'adempimento delle Finalità di trattamento di cui al precedente punto 3 e dalla legge.
- Fermo restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria, la comunicazione, anche mediante la semplice consultazione o messa a disposizione, dei dati personali dell'Interessato potrà intervenire nei confronti dei seguenti soggetti terzi:
- a. Contitolari del Trattamento
 - b. Enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche;
 - c. Persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi: elaborazione e/o precessazione dati, outsourcing, cloud computing, servizi logistici e postali, consulenza legale, amministrativa, tributaria e/o contabile.
- 08. Trasferimento dei dati:** i dati personali dell'Interessato non verranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. Ove se ne presentasse l'esigenza il Titolare chiederà all'Interessato di formulare un esplicito consenso.

- 09. Diritti dell'Interessato:** in ogni momento, attraverso richiesta scritta nei confronti del Titolare, l'Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 - ottenere la limitazione del trattamento;
 - ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - opporvi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - opporvi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca renderà impossibile la prosecuzione del rapporto professionale), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Qualora il Titolare non fornisca all'Interessato riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all'esercizio dei diritti non risulti idonea, l'Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai seguenti indirizzi:

- » digitali a www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it;
- » email: garante@gpdp.it;
- » fax: 06.69677.3785;
- » telefonico: 06.69677.1;

- 10. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO):** il Titolare ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) GDPR, come responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (di seguito il "DPO")

Dott. Per. Ind. Giovanni Esposito, contattabile per richieste di chiarimenti e informazioni in merito al trattamento dati dell'Interessato di cui al presente punto ai seguenti indirizzi:

- » fisico: via In Arcione, 71, in Roma (RM) - 00186;
- » email: presidente@percerto.it
- » p.e.c.: giovanni.esposito@pec.perind.it
- » tel.: 392.9591495.